

30 NOV 2021

ELENATICO DEPOSITATO IL _____

269. 598/2
CANCELLATO

RG n. 13/21



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da LORENZA CELLI , nata il 18.12.1979 a Novafeltria (RN) e residente in Talamello (RN), via Alberti da Ferrara n. 1/B;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la sua responsabilità ex art. 2034 c.c. è cessata in data 20.3.2012 quando la società di cui era socio da Graph SNC di Celli Ottavio & c. ha cambiato la propria denominazione sociale in Graph SAS di Celli Ottaviano & C. (e comunque la società, dichiarata fallita in data 9.10.2013, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23.5.2017); ugualmente l'impresa individuale riconducibile all'istante, peraltro sotto-soglia, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 06.2.2017;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che ad oggi l'istante percepisce un reddito mensile variabile ma mai superiore ad euro 750,00 quale fonte di reddito certo derivante dall'attività svolta per l'Associazione Dilettantistica Power Fil Fitness Club;

preso atto che, per stessa ammissione dell'istante (pag. 8 del ricorso) ulteriori entrate sono aleatorie perché derivano da prestazioni occasionali;



ritenuto, pertanto che, non possa essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. f) l. n. 3/12, un importo mensile pari a euro 1.3000,00;
evidenziato sin d'ora che nel caso in cui il reddito mensile dovesse superare l'importo ad oggi indicato il Liquidatore provvederà a fare istanza al GD indicando altresì analiticamente il fabbisogno mensile della debitrice;
che analoga istanza verrà presentata allorquando l'istante reperirà immobile in locazione, non essendovi- allo stato- alcun canone da pagare;
osservato che le procedure esecutive in corso, sospese sino all'omologazione, vengano successivamente caducate, non essendo il pignoramento individuale opponibile alla procedura concorsuale per i pagamenti successivi alla pubblicazione del presente provvedimento, fermo restando quelli già acquisiti dal creditore procedente di cui il Liquidatore dovrà tener conto in sede di formazione del passivo;
rilevato sin d'ora che al termine della liquidazione si accerterà, in caso di domanda, la sussistenza dei presupposti per la esdebitazione, tenuto anche conto di quanto già indicato dal Gestore della crisi (cfr. pagg. 9/10 della relazione) ove si legge “[...] si evince che la signora Celli per effetto delle responsabilità patrimoniali dovute al grave indebitamento della società (ove ha agito nell'interesse dei suoi famigliari), ha peggiorato ancora di più la sua posizione dovendo ricorrere dapprima al finanziamento con mutuo ipotecario cointestato con i famigliari e recentemente a nuovi prestiti personali le cui rate mensili non sono commisurate alle sue disponibilità correnti al punto da non consentirle più di far fronte al suo sostentamento personale e della famiglia” ;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni LORENZA CELLI , nata il 18.12.1979 a Novafeltria (RN) e residente in Talamello (RN), via Alberti da Ferrara n. 1/B;

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. BALDACCI GIOVANNI, con studio in Rimini, viale Tripoli n. 171;

DISPONE



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

L'immediata consegna al Liquidatore del veicolo Opel Vivaro serie 2.0 CDTI/114 CV

FISSA

In euro 750,00 mensili la somma necessaria al debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 26.11.2021

Il Giudice delegato

Rossi Silvia

